



COMUNE DI PONTEDERA
(Provincia di Pisa)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO, PARTE ECONOMICA,
RELATIVO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2021

Premesso che:

1. In data 16/11/2021 è stata sottoscritta la preintesa del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte economica, relativo alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2021";
2. La preintesa è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, corredata da apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/12/2021 ha rilasciato parere favorevole e relativa certificazione di cui all'art. 8 del CCNL 21/05/2018;
4. La Giunta Comunale con deliberazione n. 157 del 14/12/2021 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione del CCDI.

Il giorno 14/12/2021 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte economica, relativo alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2021:

COMUNE DI PONTEDERA

Nella persona del:

Segretario Generale (D.ssa Rita Ciardelli)

Dirigente al 3 Settore (dott.ssa Federica Caponi)

R.S.U. DEL COMUNE DI PONTEDERA

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.

C.G.I.L. FP Sica Amm.C.I.S.L. FPS Elme Casarosa U.I.L. FPL

CISAL

Richiamato il Ccnl. FL del 21.5.2018 e in particolare:

- l'art. 7 comma 4 che individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8 che stabilisce che i criteri della ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina del CCNL, possono essere negoziati in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- gli artt. 67 e 68 inerenti il "Fondo risorse decentrate: costituzione" e "Fondo risorse decentrate: utilizzo";
- l'art. 71 che conferma la disapplicazione della disciplina pregressa in materia di Fondi, fatti salvi i richiami espressi nel CCNL medesimo;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019 – 2021 per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto dalle parti in data 17.12.2019 e il CCDI sottoscritto il 27 ottobre 2020;

Tenuto conto che con la Determinazione del 3 Settore n. 425 del 4 giugno 2021 sono state quantificate le risorse del Fondo Risorse decentrate anno 2021, nel rispetto dei criteri di cui al CCNL 21.5.2018;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17 giugno 2021, con cui sono stati deliberati gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica;

Ritenuto necessario:


- concordare le diverse modalità di utilizzo "delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68 c.1 CCNL" per l'anno 2021, nel rispetto del CCNL 21.5.2018;
- aggiornare la disciplina dell'istituto delle Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del Ccnl FL 21/05/2018 contenuta nell'art. 11 del CCDI sottoscritto in data 9/12/2019, al fine di incrementare le risorse massime assegnabili;
- aggiornare la disciplina dell'istituto dell'Indennità per specifiche responsabilità (ex art. 70-quinquies Ccnl. FL 21/05/2018) contenuta nell'art. 12 del CCDI sottoscritto in data 9/12/2019, al fine di incrementare le risorse massime assegnabili.

Le parti quindi concordano nella necessità di modificare per l'anno 2021 la disciplina contenuta negli artt. 11-12, come di seguito indicato.

"ART. 11 – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART.70-BIS CCNL)

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, considerando comunque effettiva presenza anche il giorno di riposo compensativo e/o di recupero a fronte di maggiore prestazione effettuata in un periodo temporale precedente, secondo le seguenti misure:

- espletamento di attività esposta a rischio: € 3,70 al giorno, se l'orario di lavoro è su 6 giorni settimanali (26 gg. lavorativi mensili); € 4,00 al giorno, se l'orario di lavoro è su 5 giorni settimanali (22 gg. lavorativi mensili);
- espletamento di attività disagiata: € 4,00 al giorno;



- espletamento di maneggio valori nella misura di seguito indicata:

Valore medio mensile di cassa dei valori maneggiati	Indennità giornaliera
- fino a € 5.200,00	€ 3,50
- oltre € 5.200,00	€ 4,00

2. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente due o tutte tre le attività sopra indicate, l'indennità è data dalla somma delle singole voci (massimo € 6,00 al giorno, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività).

3.A. Attività a rischio: si individuano le prestazioni soggette a rischio:

1. prestazioni di lavoro che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici complessi e a conduzione rischiosa;
2. prestazioni di lavoro che comportano esposizione al contatto con catrame, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
3. prestazioni di lavoro che comportano esposizione derivanti dalla raccolta e smaltimento rifiuti solidi, rimozione e seppellimento salme;
4. prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi derivanti da fognature, canali, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica di terreni, manutenzioni opere lacuali e fluviali;
5. prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, impianti di depurazione.

3.B. Attività disagiate: si individuano le prestazioni lavorative disagiate in quelle prestazioni effettuate all'interno di un Servizio che, in assenza di orari di lavoro articolati in turni, prevede nei giorni di rientro pomeridiano un orario continuato di apertura al pubblico (sia antimeridiano che pomeridiano, senza soluzione di continuità).

3.C. Maneggio valori: l'indennità compete ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Non costituisce maneggio valori di cassa il semplice prelievo e versamento di somme, né la custodia dei buoni pasto. In sede di prima applicazione vengono individuate le seguenti figure:


- economo comunale;
- agenti contabili individuati con provvedimento ufficiale.

L'individuazione dei dipendenti aventi diritto all'indennità è competenza esclusiva dei singoli Dirigenti, sulla base delle presenti disposizioni. L'indennità viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività.

ART. 12 – INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

1. L'indennità prevista dall'art.70-*quinquies*, comma 1, del CCNL viene erogata annualmente secondo i seguenti criteri generali:

1. nell'istituto delle specifiche responsabilità, si configurano posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità rispetto all'organizzazione del lavoro e all'organizzazione di uffici e servizi;



2 non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata con gli accordi di ente.

2. La parte pubblica proporrà la somma del Fondo da destinare annualmente alle indennità per specifiche responsabilità.

3. I dipendenti, cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità, sono individuati dal competente Dirigente con un provvedimento organizzativo di assegnazione della responsabilità:

- a) di un Servizio;
- b) di una Unità Operativa;
- c) di coordinamento di un gruppo di lavoratori superiore a 10 unità.

A tali dipendenti potrà essere riconosciuta le indennità in oggetto, tenendo conto di quanto segue:

- a) per i dipendenti inquadrati in Cat. D, non titolari di P.O., incaricati della responsabilità di un Servizio in cui non sia individuata la P.O., indennità pari a € 1.750,00;
- b) per i dipendenti inquadrati nelle Categorie B, C e D (non titolari di P.O.) incaricati della responsabilità di una Unità Operativa all'interno dei Servizi e Settori dell'Ente, indennità pari a € 1.250,00;
- c) per i dipendenti, inquadrati nelle Categorie B, C e D (non titolari di P.O.), incaricati della responsabilità di coordinamento di un gruppo di lavoratori superiore a 10 unità, indennità pari a € 1.250,00;

4. La liquidazione dell'indennità in oggetto è annuale e viene corrisposta in un'unica soluzione, nell'anno successivo, previa adozione nell'anno di competenza dell'atto di organizzazione da parte del dirigente competente. L'indennità di cui al presente articolo non è legata alla presenza effettiva in servizio, ma proporzionata alla durata della prestazione lavorativa".

Le parti, quindi, anche tenuto conto delle modifiche sopra indicate, stipulano il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, parte economica, relativo alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse decentrate Anno 2021 del personale dipendente del comparto Funzioni Locali del Comune di Pontedera.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2021 finalizzate a incentivare il personale dipendente, nel rispetto di quanto previsto dal Ccnl. Funzioni Locali del 21 maggio 2018, del CCDI sottoscritto in data 9/12/2019 e di quanto previsto nel presente contratto;

Il presente Contratto si applica a tutto il personale del Comune di Pontedera inquadrato nelle categorie A, B, C e D, a tempo indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato, distaccato o comandato.

Il presente Contratto concerne il periodo temporale 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Art. 2 – DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

4

Fun

RB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Il Fondo **Risorse decentrate**, quantificato con atto dirigenziale n. 425 del 4 giugno 2021, nel rispetto di quanto **previsto dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018**, è quantificato come segue:

TOTALE RISORSE STABILI	€ 630.544,73
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 54.784,69
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI nel rispetto del limite di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019	€ 685.329,42

Rilevato **che le risorse** del fondo per l'anno 2021 che hanno destinazione vincolata, e quindi sottratte alla **contrattazione**, sono **le** seguenti:

Risorse stabili già destinate:

Progressioni economiche orizzontali in essere	€ 218.352,57
Indennità di comparto	€ 65.000,00
Indennità educatrici: art. 31 CCNL 2000 e art. 6 CCNL 2001	€ 1.600,00
Indennità coordinamento art. 37, c. 4 CCNL 1995	€ 840,00
Totale risorse stabili già destinate	€ 285.792,57
Totale risorse decentrate già destinate	€ 285.792,57

Rilevato, pertanto, che **le risorse** del fondo per l'anno 2021 che residuano e che possono essere contrattate ammontano a **€ 399.536,85**.

Indi, anche alla luce **delle** modifiche agli artt. 11 e 12 del CCDI 2019/2021 sopra concordate, le parti per quanto riguarda le **risorse** del fondo incentivante per l'anno 2021 propongono il seguente utilizzo:

Descrizione	Importo
PEO da attribuire per l'anno 2021	
Art. 70 quinquies c. 1 - Indennità per specifiche Responsabilità	€ 45.000,00
Art.70-bis - Indennità condizioni lavoro	€ 25.000,00
Indennità di turno, lavoro festivo e notturno art. 24 CCNL 2000, indennità di reperibilità	€ 20.400,00
Art. 68 c. 2 lett. a) - Premi Performance Organizzativa	€ 35.000,00
Art. 68 c. 2 lett. b) - Premi Performance Individuale	€ 21.930,95
Totale	€ 252.205,90
	€ 399.536,85

Le parti ricordano infine che le somme destinate alla retribuzione dell'indennità di posizione e di risultato delle **Posizioni Organizzative** ammonta ad **€ 133.120,27**, come previsto nella determinazione del 3 Settore n. 444 dell'11 giugno 2021.

Le parti concordano di ridefinire per il triennio 2022/2024 la parte normativa del contratto decentrato, assentendo sin da ora, prioritariamente:

5 

- 1) a ridefinire e rimodulare i criteri di attribuzione e gli importi economici delle specifiche responsabilità fino ai limiti previsti dal Ccnl. FL 21 maggio 2018;
- 2) valorizzare attività di altri servizi dell'ente rispetto a quelli attualmente regolamentati per il riconoscimento di indennità accessorie previste dal Ccnl. 21 maggio 2018;
- 3) rivedere la disciplina delle PEO;
- 4) tenere conto di quanto potrà essere previsto nel PIAO.



An Fai

